



# *COMUNE DI LATERZA*

## *Provincia di Taranto*

---

### **REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DEI CANI RANDAGI**

Il Comune di Laterza, al fine di realizzare un corretto rapporto uomo - animale e tutelare la salute pubblica e l'ambiente, con il presente regolamento intende:

1. salvaguardare il benessere degli animali, evitarne utilizzi riprovevoli, sia diretti che indiretti;
2. favorire la pet-therapy per la cura di anziani e bambini;
3. favorire la tutela delle condizioni di vita degli animali e, in particolare, dei cani ricoverati nel canile comunale;
4. promuovere la protezione degli stessi ed il controllo del randagismo;
5. promuovere l'adozione dei cani ricoverati nel canile comunale con oneri a carico del Comune di Laterza.

#### **ARTICOLO 2**

I cani catturati o ritrovati vengono, nei limiti della capacità ricettiva della struttura, immediatamente trasferiti al canile sanitario per la custodia temporanea ed ivi sottoposti a visita veterinaria da parte del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio e ad eventuali interventi di pronto soccorso. I cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina debbono essere restituiti al proprietario o detentore che è tenuto al pagamento delle spese di custodia, mantenimento ed eventuali cure prestate. I cani catturati o ritrovati sprovvisti di dati identificativi sono iscritti alla anagrafe del Comune e microchippati.

#### **ARTICOLO 3**

I cani sono tenuti in custodia temporanea nel canile sanitario per un periodo massimo di giorni 60, dopo di che devono essere trasferiti nel rifugio per il ricovero permanente. Se non reclamati entro il termine di 60 giorni dalla cattura, i cani possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezionistiche, previo microchippatura, trattamento profilattico contro le malattie trasmissibili e previo sterilizzazione.

#### **ARTICOLO 4**

I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso i canili, non possono essere soppressi. Soltanto se gravemente ammalati, incurabili, di comprovata pericolosità o in altri casi stabiliti dalla Legge e debitamente documentati, i cani potranno essere soppressi, in modo esclusivamente eutanascico ad opera dei veterinari del Servizio Veterinario della ASL competente. In nessun caso i cani randagi possono essere destinati alla sperimentazione.

#### **ARTICOLO 5**



# *COMUNE DI LATERZA*

## *Provincia di Taranto*

---

Ai sensi della legge regionale Puglia n. 12 del 03.04.1995 e successive modificazioni ed integrazioni è vietato a chiunque l'abbandono dei cani comunque detenuti. Sono considerati abbandonati i cani palesemente incustoditi.

### **ARTICOLO 6**

Chiunque possiede o detiene animali di affezione è obbligato a provvedere al mantenimento degli stessi e ad un trattamento adeguato alla specie.

### **ARTICOLO 7**

Il Comune favorisce la realizzazione di case famiglia cani presso le aziende agricole ricadenti nel territorio comunale, a condizione che si destinati agli animali adeguati spazi sufficienti per i loro movimenti, ricoveri e cucce secondo le norme di Legge in vigore e le prescrizioni del servizio veterinario competente.

### **ARTICOLO 8**

Chiunque, nel rispetto delle prescrizioni di legge e del presente regolamento può presentare richiesta di adozione di uno o più cani mediante consegna del modulo "1" appositamente compilato presso l'ufficio Igiene ed Ambiente;

Qualora il richiedente sia un minore di 18 anni l'adozione non può essere concessa senza l'espresso consenso del loro genitore o di altre persone che esercitano la patria potestà.

E' vietato concedere in adozione:

- cani con aggressività non controllata, con ciò intendendo quei soggetti che, opportunamente osservati, siano in grado di ledere ovvero di minacciare di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllabile dal proprietario o detentore dell'animale.
- Non possono essere concessi in adozione cani ai soggetti di cui all'elenco che segue:
  - a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
  - b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
  - c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
  - d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
  - e) agli interdetti o inabilitati per infermità e non autosufficienti.

### **ARTICOLO 9**

L'adozione definitiva di uno o più cani comporta il trasferimento dell'animale presso il domicilio dell'adottante.



# COMUNE DI LATERZA

## Provincia di Taranto

---

Con l'adozione, tutti i diritti e doveri relativi al buon trattamento, alla cura, al mantenimento, ad eventuali danni cagionati dall'animale vengono trasferiti in capo all'adottante.

### ARTICOLO 10

L'ufficio competente, procede ad assentire l'adozione immediata comunicazione agli organi di polizia municipale ed alla competente ASL per le verifiche ed i controlli di rito.

### ARTICOLO 11

L'adozione potrà essere riferita ai soli cani ospitati I Canile rifugio con oneri a carico del Comune di Laterza. Qualora siano trascorsi meno di 60 giorni dall'accalappiamento, l'adozione non potrà essere concessa.

### ARTICOLO 12

Il cittadino che adotta uno o più cani sarà tenuto a garantire buone condizioni di vita al cane ed a provvedere a tutti i trattamenti terapeutici e profilattici, da documentarsi, qualora richiesto dagli organi deputati alla vigilanza, nelle forme di legge.

### ARTICOLO 13

Il detentore a qualsiasi titolo di un cane vagante temporaneamente custodito presso il canile comunale sarà soggetto al pagamento di spese di mantenimento e custodia pari ad € 1,90 giornaliera oltre ad altre spese documentate per cure prestate.

I cittadini residenti nel Comune di Laterza o le Associazioni con finalità di cura e tutela degli animali di affezione, con sede nel Comune di Laterza, che adottano uno o più cani custoditi nel canile rifugio, avranno diritto ad un contributo annuo per cane pari ad euro 200,00 per i successivi 2 anni.

Il predetto contributo è elevato ad euro 220,00 per anziani ultrasessantacinquenni autosufficienti, disabili o soggetti che fanno ricorso alla pet therapy;

A partire dal terzo anno di adozione e per tutta la vita del cane il contributo sarà incrementato ad € 220,00 annui per i soggetti di cui al comma 2 e ad € 240,00 annui per i soggetti di cui al comma 3.

Gli importi di cui al comma 1 del presente articolo, dovranno essere adeguati a partire dal secondo anno successivo a quello di approvazione del Regolamento, con provvedimento degli Uffici competenti sulla base degli aggiornamenti dell'indice F.O.I. pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Gli importi di cui ai successivi commi potranno essere adeguati con le stesse modalità previo verifica delle disponibilità finanziarie.

### ARTICOLO 14

Il contributo verrà erogato con le modalità seguenti:

- il primo, al momento dell'adozione nella misura di un conto pari al 25% dell'importo rapportato ad anno; decorso un anno dell'adozione e previo verifica



## **COMUNE DI LATERZA**

### *Provincia di Taranto*

---

dell'esistenza in vita del cane sarà erogata la restante parte pari al 75% del contributo.

- Per gli anni successivi al primo, il contributo sarà erogato al termine di ciascun periodo di un anno di adozione previo autodichiarazione di esistenza in vita soggetta a verifiche da parte degli organi di vigilanza;
- Nel caso di decesso del cane il contributo sarà erogato proporzionalmente ai mesi di esistenza in vita dell'animale.

#### **ARTICOLO 15**

Al cittadino adottante verrà consegnata una scheda, riportante almeno i seguenti elementi: la foto, l'età ed il numero di microchip del cane.

#### **ARTICOLO 16**

Il soggetto adottante è tenuto a comunicare tempestivamente l'avvenuto decesso del cane o il suo smarrimento.

Il soggetto adottante, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento e custodia, può, previo apposita istanza, riconsegnare l'animale al canile comunale.

#### **ARTICOLO 17**

In presenza dei presupposti di cui al precedente articolo nonché nell'ipotesi di maltrattamento dell'animale, fatti salvi i provvedimenti imposti dalla Legge, cessa l'erogazione del contributo.

Qualora la consegna dell'animale non sia motivata congruamente, fatta salva l'applicazione di ogni disposizione normativa, il Comune avrà diritto a rivalersi delle somme erogate negli ultimi 12 mesi.